

# DISCIPLINARE DI GARA ALLEGATO B

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BANCA DEPOSITARIA E SERVIZI CONNESSI DEL PATRIMONIO MOBILIARE DELLA FONDAZIONE E.N.P.AI.A. E DELLE GESTIONI SEPARATE DEI PERITI AGRARI E DEGLI AGROTECNICI CIG - 9505409FA3 numero di gara 8811737

#### **PREMESSE**

Con delibera a contrarre del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 14 settembre 2022, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di banca depositaria e servizi connessi al patrimonio mobiliare della Fondazione E.N.P.A.I.A. e delle Gestioni Separate dei Periti Agrari e degli Agrotecnici.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 95 del Codice.

Con Delibera n. 2/2017 del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, l'Ente ha aderito al progetto dell'ADEPP-Associazione degli Enti Previdenziali Privati finalizzato all'acquisizione di una piattaforma informatica, utilizzabile da ciascuna Cassa quale autonoma stazione appaltante, per la gestione telematica delle procedure di gara di cui al Codice e la creazione di un Albo Unico Fornitori.

Alla luce di quanto sopra, la gara sarà celebrata in forma dematerializzata sulla piattaforma acquisti dell'ADEPP al seguente indirizzo:

https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare\_registr.wp

che attua procedure interamente gestite in forma telematica

L'appalto è regolato dal Codice e s.m.i., dalle disposizioni richiamate nel Bando di gara, nel presente Disciplinare, nel Capitolato e nei relativi allegati nonché da tutte le altre vigenti disposizioni normative e regolamentari inerenti alle procedure ad evidenza pubblica ed allo specifico settore oggetto della presente gara.

Il luogo di svolgimento del servizio è Roma, Italia [codice NUTS ITI43]

#### CIG 9505409FA3 numero di gara 8811737

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è l'Arch. Domenico Di Bagno.

# **DEFINIZIONI**

- "ANAC" indica la "Autorità Nazionale Anticorruzione".
- "Bando" indica il Bando di Gara identificato dal CIG, rilasciato dall'ANAC, CIG 9505409FA3, numero di gara 8811737
- "Codice" indica il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i
- "Disciplinare" indica il presente disciplinare di gara.
- "Documentazione di Gara" indica la documentazione di cui al paragrafo 2.1 del presente Disciplinare.
- **"Ente"** o **"ENPAIA"** indica l'Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura, con sede in Roma, via Beethoven, 48 00144 Roma.
- "Procedura" indica la procedura aperta ex art. 60 del Codice per l'affidamento dei servizi in oggetto
- "Sistema" indica il sistema e procurement ADEPP



#### 1. PIATTAFORMA TELEMATICA: REGISTRAZIONE E UTILIZZO

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, è indispensabile essere registrati al Sistema.

I soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara dovranno iscriversi seguendo le istruzioni indicate appositamente nel Sistema:

(https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare\_registr.wp)

Verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso il Sistema e non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità di presentazione. Si precisa che gli operatori economici che fossero eventualmente già registrati ai fini dell'iscrizione agli Elenchi Operatori Economici istituito dal Sistema non devono ripetere la procedura di registrazione.

# 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

Allegato A: Bando di gara;

Allegato B: Disciplinare di gara;

Allegato C: Domanda di partecipazione;

Allegato D: Capitolato d'oneri;

Allegato E: Schema di contratto;

Allegato F: Documento di gara unico europeo in formato elettronico;

Allegato G: Codice etico di Enpaia

Allegato H: Modello di dichiarazioni integrative al DGUE

Allegato I: Schema di offerta economica

Allegato J: Offerta tecnica

Allegato K: Informativa sulla privacy

Allegato L - Modulo di autocertificazione resa ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. 159/2011.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante <a href="https://www.enpaia.it/bandi-di-gara-e-contratti">https://www.enpaia.it/bandi-di-gara-e-contratti</a> e sul Sistema <a href="https://adeppappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti">https://adeppappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti</a> raggiungibile anche attraverso il menu "continua la navigazione su ADEPP" presente nella home page del sito <a href="www.enpaia.it">www.enpaia.it</a>

I *Moduli* allegati al presente Disciplinare devono intendersi quale ausilio ai concorrenti e, pertanto, il loro utilizzo non è tassativo, né il mancato utilizzo è causa di esclusione. Resta, in ogni caso, nella piena ed esclusiva responsabilità di ciascun offerente la verifica della completezza e della correttezza delle dichiarazioni rese, eventualmente integrando o modificando i predetti *Moduli* in funzione delle proprie esigenze e delle eventuali disposizioni di legge sopravvenute.

#### 2.2 CHIARIMENTI

**chiarimenti** sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre le **ore 12:00 del 19 dicembre 2022**, esclusivamente per il tramite della piattaforma ADEPP, previa registrazione sulla stessa, cliccando sul tasto "*Invia una nuova comunicazione*" presente nella scheda di dettaglio della procedura di gara.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet https://adeppappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti nella sezione "Comunicazioni della stazione appaltante" della scheda di dettaglio della procedura di gara. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.



# 2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Anche ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'operatore economico con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita "Area comunicazioni" ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente alla presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'offerta.

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l'Ente lo riterrà opportuno, l'Ente invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, indicato dal concorrente. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

# 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Costituisce oggetto dell'appalto l'affidamento del servizio di banca depositaria e servizi connessi al patrimonio mobiliare della Fondazione E.N.P.A.I.A. e delle Gestioni Separate dei Periti Agrari e degli Agrotecnici, come meglio specificato nel Capitolato.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché, per la peculiarità del servizio di banca depositaria, è necessario che le prestazioni siano svolte da un unico operatore economico al fine di garantire la necessaria omogeneità ed efficacia nell'amministrazione e nella custodia del patrimonio mobiliare degli enti, assicurando così il rispetto dei principi di efficacia, economicità ed efficienza che governano l'azione amministrativa.

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale)	Importo
1	Servizi di custodia e di deposito	66162000 - 66112000	Р	1.023.000,00

L'importo presunto per il quinquennio del servizio posto a base d'asta è pari a complessivi € 1.023.000,00 (unmilioneventritremilavirgolazerozero) di cui € 93.000,00 (novantatremilavirgolazerozero) nel caso di esercizio dell'opzione di proroga da parte dell'Ente. Detti importi sono al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge, ove dovuti. Non sono previsti oneri per la sicurezza di tipo interferenziale.

Pertanto, ai fini dell'art. 35, co. 4, del Codice, il valore globale stimato dell'appalto, è pari ad € 1.023.000 (comprensivo dell'importo della proroga tecnica), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo suindicato deve intendersi come una stima calcolata sui volumi pregressi e pertanto Enpaia non garantisce alcun corrispettivo minimo garantito, dipendendo il patrimonio in affidamento da variabili economiche non prevedibili a priori

Relativamente alla presente iniziativa, si riscontra che non sussistono interferenze che richiedano la predisposizione del DUVRI e di conseguenza non comportano la stima dei costi della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, co. 3 bis, del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

Si precisa altresì che, trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 95 co. 10 del Codice non sussiste l'obbligo di indicare la stima dei costi della manodopera, né è altresì richiesto che l'operatore economico concorrente indichi i propri costi aziendali e quelli della manodopera. L'appalto è finanziato con dotazioni di bilancio proprie dell'Ente.

#### 3.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 60 (sessanta) mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto. I termini previsti dal presente Disciplinare sono da intendersi "solari", ove non diversamente stabilito.

#### 3.2. OPZIONI E RINNOVI

Ai sensi dell'art. 106, co. 11, del Codice, la durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto, e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

#### 3.3. REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 106, co. 1, lettera a) del Codice, è ammessa la revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione dei costi del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% del valore del contratto, tenuto conto dei prezzi standard rilevati dall'ANAC per servizi analoghi, degli elenchi prezzi rilevati dall'ISTAT, e del CCNL di riferimento della Banca Aggiudicataria e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia. La richiesta di revisione dei prezzi deve essere motivata e documentata e, in caso di accoglimento, si procederà a compensazione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse dell'Ente.

# 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il

consorzio sa il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub- associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. m), del D.lgs. n. 50/2016, è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

#### 5. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

#### 6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del Codice e della delibera ANAC n. 464 del 27.7.2022, mediante il FVOE.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l'acquisizione dei dati è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

# 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituiscono requisiti di idoneità:

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

b) Iscrizione all'Albo di cui all'art. 13, come sostituito dal D.lgs. 223/2016, del D.lgs. 385/1993 recante Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia per gli istituti bancari autorizzati in Italia e per le succursali italiane di istituti bancari che abbiano sede legale in Stati Membri della UE.

Il concorrente istituto bancario stabilito in uno dei Paesi di cui all'art. 83 co. 3 del Codice, presenta autorizzazione all'attività bancaria ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 385/1993.

c) Autorizzazione all'esercizio di Banca depositaria in conformità alle disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti.

<u>Per la comprova dei requisiti di cui ai punti a), b) e c)</u> sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

- d) Indice Contron Equity Tier 1 (CET1) Ratio del gruppo bancario di appartenenza superiori all'8 % alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- e) Indice *Total Capital Ratio (TCR)* del gruppo bancario di appartenenza avente un valore superiore al 10,5 % alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- f) Ammontare del patrimonio in custodia ed amministrazione pari ad almeno 5 miliardi alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La comprova dei requisiti di cui ai punti d), e) e f) è fornita mediante l'esibizione del bilancio, corredato della nota integrativa (o documento equivalente) atta a dimostrare il requisito, ultimo approvato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell'art. 86, comma 4 del Codice, l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un altro documento considerato idoneo da Enpaia nel rispetto della normativa vigente.

# 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

g) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi.

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio almeno un servizio di banca depositaria relativo ad un singolo portafoglio in custodia e amministrazione di valore di libro non inferiore a 2,5 miliardi € (analogo, pertanto, per dimensione a quello di Enpaia), con Casse di Previdenza ex d.lgs. 509/1994 e d.lgs. 103/1996.

<u>La comprova del requisito di cui al punto g)</u> è fornita mediante una delle seguenti modalità: originale o copia conforme dei certificati rilasciati dalle Casse di Previdenza ex d.lgs. 509/1994 e d.lgs. 103/1996, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, copia conforme dei contratti d'appalto ovvero analoga documentazione che sarà richiesta da Enpaia, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

# 6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di idoneità di cui al punto 6.1. e i requisiti di capacità economico finanziaria di cui al punto 6.2. lett. d) e e) devono essere posseduti:

- a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b) da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità economico finanziaria di cui al punto 6.2. lett. f) e i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3 devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel suo insieme.

# 6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di idoneità di cui al punto 6.1. devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

#### 7. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

#### 8. SUBAPPALTO

In ragione della particolarità del servizio, stante il contenuto altamente fiduciario delle prestazioni oggetto dell'affidamento e tenuto conto delle sottese esigenze di natura tecnico-organizzativa non è ammesso il ricorso al subappalto.

#### 9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

a) una garanzia provvisoria pari a 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 20.460,00 sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 2 del Codice, come modificato dall'art. 29, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2022, la cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

# 10. SOPRALLUOGO

Non è richiesto.

## 11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC 21 dicembre 2021 n. 830.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema FVOE, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

# 12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il Sistema. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

Gli operatori in possesso dei requisiti richiesti dal presente disciplinare dovranno:

- 1) collegars al sito https://adepp.appalti.maggiolicloud.it/Portale Appalti. e registrarsi al Portale Appalti, attivando la funzione "Registrati" presente nella sezione Bandi di gara e contratti "Accesso Operatori Economici"
- 2) accedere alla sezione "Accesso Operatori Economici" con le credenziali ottenute in fase di registrazione al Portale di cui al precedente punto
- 3) prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella "Guida alla presentazione di un'offerta telematica"
- 4) con particolare riferimento al firmatario dell'offerta, essere in possesso di una firma digitale valida

Si precisa che gli operatori economici che fossero già registrati sulla piattaforma Adepp e in possesso delle credenziali di accesso non devono ripetere la registrazione.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28/12/2022 a pena di irricevibilità. Il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Le operazioni di inserimento sul Sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

#### 12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'"OFFERTA" è composta da:

- A **Documentazione amministrativa**;
- B Offerta tecnica:
- C Offerta economica.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e

di produrre dun apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

# 13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

# 14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- a) domanda di partecipazione ed idonea documentazione attestante il potere di firma del sottoscrittore quale persona autorizzata ad impegnare legalmente l'operatore economico offerente. In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, dovrà essere allegata anche copia autentica della procura;
- b) DGUE debitamente compilato e sottoscritto;
- c) dichiarazioni integrative al DGUE debitamente compilato e sottoscritto;
- d) garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
- e) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- f) PASSoe;
- g) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.4;
- h) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.6;
- i) modulo di autocertificazione di cui all'art. 89 del d.lgs. 159/2011 debitamente compilato e sottoscritto
- j) Informativa privacy debitamente compilata e sottoscritta

#### 14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato C. Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio .

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di accettare il Codice Etico di Enpaia

- [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] il dontello fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 30.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005: - dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

# 14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui all'Allegato F. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento. Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e

da consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

# 14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

# 14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento;
- il PASSOE dell'ausiliaria.

# 14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

# Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

# Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

# Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.



L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica sul Sistema Adepp. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 14.1 e deve contenere, a pena di esclusione, la relazione tecnica dei servizi offerti.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa, elaborata in formato non superiore a 50 (cinquanta) pagine, fogli A4, con una numerazione progressiva e univoca delle pagine, che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1, i seguenti elementi

# 1. Struttura organizzativa

La relazione dovrà illustrare la composizione del gruppo di lavoro specificamente dedicato al servizio oggetto di affidamento. In particolare, dovranno essere dettagliatamente descritte le risorse umane (con i relativi curriculum professionali), nella valutazione delle quali sarà privilegiata l'esperienza qualitativa e la congruità numerica.

Per il personale direttivo dedicato direttamente alla attività di custodia, regolamento, controllo e relazione, dovranno essere specificati il ruolo e gli anni di esperienza totali e maturati in azienda.

Si precisa che i componenti del gruppo di lavoro dedicato alle attività oggetto della presente procedura dovranno parlare tutti italiano fluentemente e dovranno avere tutti comprovata conoscenza della normativa italiana attinente il servizio svolto, anche di natura fiscale. Almeno un componente del gruppo di lavoro dovrà parlare perfettamente inglese. A comprova di quanto contenuto nella relazione tecnica dovrà essere allegato il curriculum vitae di ogni risorsa.

# 2. Modalità tecniche di svolgimento del servizio

La relazione dovrà illustrare i processi operativi impiegati, con particolare attenzione a quelli applicati per garantire il collegamento dei gestori delegati con la procedura di banca depositaria.

Dovranno essere descritti la procedura informatica e/o gli applicativi internet disponibili per permettere ad Enpaia, ai gestori delegati ed al Risk Manager le specifiche operatività nonché le relative attività di controllo e verifica dell'operatività sui portafogli.

Dovranno essere altresì descritte le modalità e le procedure di interfacciamento con i soggetti coinvolti in ogni fase del processo di erogazione e di gestione del servizio. Verranno preferite la semplicità e l'immediatezza delle procedure di interfacciamento. Dovrà essere altresì descritta la reportistica che l'operatore economico produrrà nello svolgimento del servizio. In particolare, per consentire la valutazione della proposta dovranno essere allegati alla relazione tecnica i format di report che verranno prodotti relativamente alle diverse tipologie di attività, come specificate nel Capitolato d'oneri (Custodia, Rendicontazione amministrativa e fiscale del patrimonio, ecc). Dovranno essere proposti formati leggibili agevolmente e gestibili attraverso i programmi in uso alla Fondazione. Ai fini della valutazione verrà valutata la completezza delle informazioni, il livello di approfondimento, la chiarezza dell'esposizione e

una maggior frequenza di produzione rispetto a quella minima fissata all'interno del Capitolato d'oneri.

# 3. Reporting per le Autorità di Vigilanza (COVIP)

Fermo restando l'obbligo di garantire il supporto alla redazione e compilazione dei tracciati richiesti da COVIP come prestazione minima prevista dal Capitolato d'oneri, dovranno essere descritti nella relazione gli aspetti integrativi eventualmente proposti, quale ad esempio

la produzione e la compilazione dei tracciati COVIP da sottoporre all'attenzione e all'approvazione dell'Ente. Ai fini della valutazione sarà necessario fornire evidenza della metodologia utilizzata per implementare le informazioni richieste da COVIP mediante la piattaforma INFOSTAT di Banca d'Italia.

# 4. Regolamento

La relazione dovrà illustrare le modalità tecniche e dei processi operativi impiegati per il servizio di trasmissione e regolamento ordini. Ai fini della valutazione, sarà necessario fornire evidenza delle modalità e procedure di ricezione e trasmissione ordini per ciascuna tipologia di strumento finanziario (titoli obbligazionari, titoli azionari, OICVM, operazioni in cambi).

#### 5. Controllo dei limiti di investimento

Dovranno essere altresì descritte le modalità tecniche e dei processi operativi impiegati per il servizio di controllo nel rispetto del quadro normativo di riferimento e dei limiti di investimento previsti dalle norme vigenti, dallo Statuto dell'Ente e dalle policy interne. Ai fini della valutazione, dovrà essere fornita piena evidenza delle procedure e metodologie utilizzate, ed un esempio della reportistica proposta. Ai fini della valutazione dovrà essere indicata la frequenza dei controlli rispetto a quella minima descritta nel Capitolato d'oneri. Descrizione delle modalità tecniche per il calcolo e la verifica delle commissioni da riconoscere ai Gestori delegati.

# 6. Valorizzazione del Patrimonio (NAV)

La relazione dovrà illustrare le modalità tecniche e dei processi operativi impiegati nei servizi forniti per la valorizzazione del patrimonio (NAV) sia in gestione diretta che in delega, ivi incluse le modalità operative e la frequenza della valorizzazione indipendente del patrimonio. Al fine di consentire la valutazione dell'elemento, dovrà essere fornita piena evidenza delle procedure e metodologie utilizzate per la valorizzazione degli strumenti finanziari non quotati con particolare riferimento ai FIA ed ai derivati OTC, dell'accuratezza del complessivo processo di calcolo e dell'indipendenza garantita.

#### 7. Fiscalità e Tax reclaim

La relazione dovrà illustrare le modalità di svolgimento delle funzioni finalizzate, nel pieno rispetto del quadro normativo vigente, alla riduzione delle imposte alla fonte e all'esecuzione del servizio di Tax Reclaim offerto per il recupero fiscale sui proventi dei dividendi esteri. Dovranno altresì essere descritte dettagliatamente le modalità di aggiornamento normativo e fiscale, specialmente per quanto concerne l'ambito previdenziale, in Italia e all'estero.

# 8. Applicativo fornito per il Servizio di Analisi di Portafoglio e calcolo dei rendimenti

La relazione dovrà illustrare il funzionamento dell'applicativo messo a disposizione dall'operatore economico per le analisi di portafoglio, con particolare riferimento alla tipologia di analisi disponibili, al loro livello di profondità, agli indicatori di misurazione di rischio e di rendimento a disposizione.

Alla relazione potranno essere allegati documenti esplicativi (schede tecniche, tabelle, ecc.) che non saranno considerati ai fini del calcolo del numero delle pagine costituenti la relazione tecnica illustrativa al solo fine di fornire indicazioni tecniche circa servizi e prodotti offerti. Non potranno essere allegati più di 25 (venticinque) documenti esplicativi opportunamente numerati. Le pagine della relazione tecnica eccedenti alle 50 (cinquanta) non saranno prese in considerazione ai fini dell'assegnazione del punteggio. Gli allegati eccedenti al venticinquesimo non saranno presi in considerazione ai fini dell'assegnazione del punteggio.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato d'oneri, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

#### 16. OFFERTA ECONOMICA

La busta C – Offerta economica contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello "Schema di offerta economica" allegato I al presente disciplinare di gara e indica i seguenti elementi:

- a) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge
  - Commissione fissa annuale omnicomprensiva da esprimere sotto forma di percentuale, sul patrimonio, con esclusione degli OICVM UCITS, ETF e OICVM FIA
  - ➤ Commissione fissa annuale omnicomprensiva, da esprimere sotto forma di percentuale, sugli OICVM UCITS ed ETF
  - Commissione fissa annuale, determinata dalla sommatoria della commissione per il servizio di deposito e della commissione per il servizio di custodia degli OICVM FIA, da esprimere sotto forma di percentuale
  - ➤ Commissione fissa annuale omnicomprensiva, da esprimere sotto forma di percentuale sulle GPM
- b) l'attestazione che la prestazione offerta è corrispondente a quanto richiesto dalla documentazione di gara;
- c) la precisazione di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione della prestazione e sulla determinazione dell'offerta e di giudicare il prezzo offerto remunerativo;

L'offerta economica è firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 14.1. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta. Si precisa che:

a) saranno considerate esclusivamente le prime **tre cifre decimali** dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;

b) in caso di **discordanza** fra cifre e lettere, prevarrà quanto offerto in lettere.

#### 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	Max 70
Offerta economica	Max 30
TOTALE	100

#### 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZION E	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Struttura organizzativa	7	1.1	Team gestionale: risorse umane e Curriculum Vitae	7		

		11		·			
	fondazione	12	2.1	Processi operativi	4		
2	Modalià ecoliche di svolgimento del servizio	12		impiegati e applicativi per consentire le specifiche operatività e le attività di controllo e verifica			
			2.2	Modalità e procedure di interfacciamento con i soggetti coinvolti nelle fasi di erogazione e gestione del servizio	4		
			2.3	Frequenza di elaborazione e trasmissione dei report di Custodia e di Rendicontazione amministrativa e fiscale escluso il report Valorizzazione (superiore rispetto a quella minima mensile prevista dal Capitolato – es: 2 volte nel mese)		2	
			2.4	Analisi e reportistiche aggiuntive rispetto a quelle minime richieste dal Capitolato	2		
3	Reporting per le Autorità di Vigilanza (COVIP)	6	3.1	Aspetti migliorativi rispetto alla prestazione minima di supporto all'elaborazione dei tracciati	4		
			3.2	Esperienza con la piattaforma INFOSTAT di Banca d'Italia e con i tracciati COVIP 2021			2
4	Regolamento	8	4.1	Modalità tecniche e processi operativi impiegati	5		
			4.2	Possibilità di poter effettuare operazioni di acquisto/vendita anche (ma non esclusivamente) attraverso specifico applicativo/remote banking			3

5	Controllo dei	7	5.1	Modalità tecniche e	5		
	investimento (dell'Ente e dei Gestori)			processi operativi impiegati per l'attività di controllo e per il calcolo e la verifica delle commissioni			
			5.2	Frequenza del controllo dei limiti e trasmissione del report riepilogativo (maggiore rispetto a quella mensile prevista nel Capitolato – es: 2 volte nel mese)		2	
6	Valorizzazione del Patrimonio (NAV)	10	6.1	Modalità tecniche e processi operativi impiegati, con particolare riferimento agli strumenti non quotati	7		
			6.2	Team dedicato al calcolo del valore del patrimonio			3
7	Fiscalità	10	7.1	Modalità di riduzione tasse alla fonte e recupero tasse estere	3		
			7.2	Modalità di aggiornamento normativo e fiscale per l'ambito previdenziale in Italia e all'estero	3		
			7.3	Frequenza dell'invio dei prospetti su Capital Gain e sul riepilogo delle imposte (maggiore rispetto a quella mensile prevista nel Capitolato – es: 2 volte nel mese)		2	
			7.4	Soglia minima di credito per presentare le singole istanze di rimborso tax reclaim (inferiore rispetto a quella di 250 euro prevista nel Capitolato)		2	

8	Applicativo  fornito per il	10	8.1	Caratteristiche	6	
	Servizio di Analisi di Portafoglio e calcolo dei rendimenti			dell'applicativo fornito, con particolare riguardo alle misure di rischio aggiuntive rispetto a quelle minime previste dal Capitolato d'oneri		
			8.2	Disponibilità a garantire l'integrazione dell'applicativo con ulteriori parametri e/o indicatori su richiesta		4
	Totale	70				

# 17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli **elementi qualitativi** cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito, da parte di ciascun commissario, **un coefficiente variabile da zero ad uno**, secondo la seguente griglia di valutazione.

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Piu che sufficiente	Sufficiente	Insufficiente	Pessimo/ Non valutabile
Coefficiente di moltiplicazione del punteggio	1	0,8	0,6	0,5	0,35	0,25	0

# Intendendosi per:

• "ottimo" il giudizio assegnato in caso di totale rispondenza di quanto offerto dal concorrente rispetto alle necessità della stazione appaltante, ottima coerenza, completezza e chiarezza dell'offerta sul punto specifico, soluzioni di particolare pregio.

- "buono" il giudizio assegnato nel caso di buona rispondenza di quanto offerto dal concorrente rispetto alle necessità della stazione appaltante, offerta chiaramente esposta, completa e con buon grado di coerenza, soluzioni molto convincenti.
- "discreto" il giudizio assegnato nel caso di rispondenza abbastanza soddisfacente di quanto offerto dal concorrente rispetto alle necessità della stazione appaltante, offerta esposta in modo abbastanza chiaro e coerente, soluzioni convincenti.

- "più che sufficiente" il giudizio assegnato nel caso di rispondenza più che accettabile di Quanto offerto dal concorrente rispetto alle necessità della stazione appaltante, offerta esposta in modo più che sufficiente, soluzioni abbastanza convincenti.
- "sufficiente" il giudizio assegnato nel caso di rispondenza sufficiente di quanto offerto dal concorrente rispetto alle necessità della stazione appaltante, offerta esposta in modo accettabile, soluzioni accettabili.
- "insufficiente" il giudizio assegnato nel caso di rispondenza insoddisfacente di quanto offerto dal concorrente rispetto alle necessità della stazione appaltante, offerta esposta in modo poco chiaro, confuso e/ o contraddittorio, soluzioni scarsamente convincenti.
- "pessimo / non valutabile" il giudizio assegnato nel caso di totale mancanza di elementi
  per la valutazione del criterio o di radicale non corrispondenza di quanta offerto dal
  concorrente rispetto alle necessità della stazione appaltante, offerta esposta in modo
  incomprensibile e incoerente, mancanza di soluzioni offerte o soluzioni totalmente
  inaccettabili.

A ciascuno degli **elementi quantitativi** cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del **metodo dell'interpolazione lineare** sulla base della seguente formula:

Punteggio a= Ca x [Punti max]

Dove:

a) Per i criteri in cui è premiata l'offerta di un valore inferiore al capitolato (8.4 soglia minima inferiore a quella massima prevista nel Capitolato)

Punteggio a = punteggio attribuito al concorrente "a"

 $C a = T \min/T a$ 

C a= coefficiente di moltiplicazione, compreso tra 0 e 1, da applicare al punteggio relativo al subcriterio in considerazione [PUNTI max] per ottenere il punteggio attribuito al concorrente "a"

T a= soglia minima offerta dal concorrente "a", pari o inferiore a quella di euro 250 prevista dal Capitolato

T min: soglia minima offerta in gara

b) Per i criteri in cui è premiata l'offerta di un valore superiore al capitolato (2.3, 6.2 e 8.3 frequenza superiore a quella massima prevista nel Capitolato)

Punteggio a = punteggio attribuito al concorrente "a"

C a = F a/F max

Ca= coefficiente di moltiplicazione, compreso tra 0 e 1, da applicare al punteggio relativo al subcriterio in considerazione [PUNTI max] per ottenere il punteggio attribuito al concorrente "a"

F a= frequenza offerta dal concorrente "a", pari o superiore a quella offerta in gara

F max: Frequenza più alta offerta in gara

Quanto agli elementi cui è assegnato un **punteggio tabellare** identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

# 17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un punteggio economico calcolato come segue:

Commissione efissa annuale		5 punti alla commissione più bassa;
omnicomprensiva da esprimere sotto forma	Max	alle restanti offerte si applica la seguente
di percentuale, sul patrimonio, con	punti 5	formula:
esclusione degli OICVM UCITS, ETF e	•	<u>commissione più bassa * 5</u>
OICVM FIA		commissione offerta
Rispetto alla base d'asta dello 0,015%		
Commissione fissa annuale		14 punti alla commissione più bassa;
omnicomprensiva, da esprimere sotto forma	Max	alle restanti offerte si applica la seguente
di percentuale, sugli OICVM UCITS ed	punti	formula:
ETF	14	commissione più bassa * 14
Rispetto alla base d'asta dello: 0,006%		commissione offerta
Commissione fissa annuale, determinata		9 punti alla commissione più bassa;
dalla sommatoria della commissione per il	Max	alle restanti offerte si applica la seguente
servizio di deposito e della commissione per	punti 9	formula:
il servizio di custodia degli OICVM FIA, da	•	commissione più bassa * 9
esprimere sotto forma di percentuale		commissione offerta
Rispetto alla base d'asta dello: 0,012%		
Inspetto and suse a usta deno. 0,012/0		
Commissione fissa annuale	Max	2 punti alla commissione più bassa;
omnicomprensiva, da esprimere sotto forma	punti 2	alle restanti offerte si applica la seguente
di percentuale, sulle GPM	1	formula:
Rispetto alla base d'asta dello: 0,03%		commissione più bassa * 2
Hispetto and suce a dota denot 6,00%		commissione offerta
		commissione onera

Ai fini dell'affidamento, ciascuna Offerente si impegna a fissare a 0 (zero) Euro le spese di tenuta dei conti correnti e di deposito titoli.

Sono altresì previsti, fissi e prestabiliti da Fondazione ENPAIA, i tassi a credito e a debito di conto corrente, le valute dei versamenti e prelievi e le commissioni di regolamento (Allegato B – al capitolato d'Oneri).

Il punteggio finale attribuito all'offerta economica del concorrente sarà costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti, sulla base delle formule sopra specificate, alle 4 commissioni offerte.

## 17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$Pi = \sum_{n} [W_i * V_{ai}]$$

dove:

Pi = Punteggio dell'offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti

 $W_i$  = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

# 18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il RUP, ove lo ritenga necessario, può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

# 19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

#### La prima seduta ha luogo il giorno 10/01/2023, alle ore 10.00.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il Sistema.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite il Sistema almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata.

Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- a) della documentazione amministrativa;
- b) delle offerte tecniche;
- c) delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.

#### 20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta la commissione giudicatrice/ il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;

adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

# 21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite il Sistema ai concorrenti ammessi ai sensi dell'articolo 20.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 17.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19:

- i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra il Sistema consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 (dieci) giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella

graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasidofase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

#### 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

#### 23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 60 (sessanta) giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contrattorazione stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalita previste dall'articolo 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato con atto pubblico notarile informatico.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione tramite bonifico bancario. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 15.000,00. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

#### 24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti

diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

# 26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

#### 27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma.

#### 28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia

di protezione dei dati personali" e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare.

<u>FINE</u>

II RUP: Arch. Domenico Di Bagno

